



In nome del popolo italiano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 80/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23790** del registro di segreteria, proposto da:

P. G. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) alla via omissis, n. omissis rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Maria Carmela Mirarchi ed Emanuele Di Maula, presso il loro studio domiciliato in Caulonia (RC) alla via Brooklyn, n. 3 – giusta procura in calce all’atto introduttivo;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Battaglia e Maria Teresa Pugliano, dell’Avvocatura INPS sedente in Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Campanella, n. 11 giusta procura in atti

NONCHÉ CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE –
COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso nel presente

giudizio dalla Dott.ssa Sara Salimebene, Dirigente MEF e dalla Dott.ssa Paola Carmeni, funzionaria MEF, nonché dalla Dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, Dirigente MEF in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, giusta procura e delega in atti;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi l'Avv. Giuseppe Lamonica per delega dell'Avv. Emanuele Di Maula e dell'Avv. Maria Carmela Mirarchi per il ricorrente, e l'Avv. Caterina Battaglia per l'INPS;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 17.10.2023, il sig. G. P. ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri in data 29.09.1978 e di avere prestato servizio fino al omissis per raggiungimento del requisito contributivo utile alla pensione di anzianità, con la qualifica di Brigadiere-Capo.

2. Afferma e documenta di avere subito, a causa del servizio, le seguenti lesioni da ascriversi a causa di servizio: 1) <segni di gastroduodenite> (ascritta a categoria Tabellare B, l. n. 313/68 con verbale mod. AB n. 980 del 22.06.1993 della CML di Catanzaro) e 2) <protrusione discale di C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale> (ascritta a categoria Tabellare B, l. n. 313/68 con verbale mod. BL/B n. 461 del 27.05.2010 della CMO 2° DMML di Messina).

3. Afferma e documenta di essere stato sottoposto a visita una terza volta, per aggravamento, dalla CMO 2° DMML di

Messina in data 16.04.2012, che ha attestato l'aggravamento della patologia <segni di gastroduodenite>, con ascrizione alla VII categoria di cui alla Tabella A, l. n. 313/68 e s.m.i., mentre per la patologia <protrusione discale di C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale> restava confermata l'ascrizione alla categoria Tabellare B, l. n. 313/68.

4. In data 19.10.2017, il ricorrente ha richiesto l'ottenimento della pensione diretta privilegiata (PPO) ai sensi dell'art. 67, d.P.R. n. 1092/1973 e s.m.i. per le due patologie 1) <segni di gastroduodenite> e 2) <protrusione discale di C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale>.

5. Sottoposto a visita, con verbale Mod. BL/B n. 1976 del 10.04.2019, la CMO 1° DMML di Messina confermava la patologia <segni di gastroduodenite>, con ascrizione alla VII categoria di cui alla Tabella A, l. n. 313/68 e s.m.i. non suscettibile di miglioramento, mentre per la patologia <protrusione discale di C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale> restava confermata l'ascrizione alla categoria Tabellare B, l. n. 313/68.

6. In data 08.04.2022, il ricorrente ha diffidato le Amministrazioni resistenti al completamento dell'iter amministrativo per il riconoscimento della PPO.

7. In data 30.08.2022, l'INPS – Direzione provinciale di ommissis ha comunicato al ricorrente che, a cagione di un errore nell'invio della domanda da parte del patronato alla sede di

omissis, il fascicolo amministrativo non aveva potuto essere istruito ma che, successivamente, era pervenuta la documentazione sanitaria e amministrativa da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel 2021 e che, tuttavia, agli atti mancava il parere del Comitato di Verifica per quanto concerneva la patologia 1) <segni di gastroduodenite> ascritta a tabellare A ctg. VII a vita di cui al verbale BL/B n. 1976 del 10.04.2019. Il ricorrente veniva altresì reso edotto del fatto che, a seguito di supplemento istruttorio, i documenti mancanti risultavano ora pervenuti e che pertanto si provvedeva *“ora a predisporre istanza telematica corredata dalla documentazione prescritta al fine dell’emissione del provvedimento mancante”* (cfr., ricorso, pag. 4, ult. cpv. – pag. 5, primo cpv.).

8. In data 07.06.2023, l'INPS – nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti da parte del ricorrente – gli comunicava che *“causa anomalia informatica di immissione dati nella piattaforma telematica del MEF, si è reso necessario reintegrare la richiesta di emissione parere in data 23.05.2023, Si assicura la pronta definizione della pratica all’atto della emissione del parere da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio”* (cfr., ricorso, pag. 5, secondo cpv.).

9. In data 06.07.2023, il ricorrente ha richiesto al MEF – Comitato di Verifica per le cause di servizio di voler emettere il parere di riconducibilità ad attività lavorativa delle cause

produttive delle infermità sofferte come meglio descritte nella domanda di PPO e nel verbale Mod. BL/B n. 1976 del 10.04.2019, trasmettendo lo stesso all'INPS nei 15 gg. successivi.

10. In data 26.07.2023, il MEF con nota prot. n. 59642 riscontrava la richiesta e, precisato che avrebbe seguito la calendarizzazione delle pratiche amministrative secondo il loro ordine di arrivo da parte delle Amministrazioni, precisava altresì che la questione sarebbe stata sottoposta all'esame del Comitato in tempi brevi.

11. Sostiene, infine, il ricorrente che dalla stessa nota si evince che la domanda di emissione del parere di riconducibilità ad attività lavorativa delle infermità sofferte era stata acquisita dall'ente tramite piattaforma "web/cvcs" in data 26.05.2023, ma che, alla data del deposito del ricorso odierno (17.10.2023) né l'INPS né il MEF hanno ancora concluso, ciascuno per quanto di propria competenza, il procedimento di definizione amministrativa della domanda di PPO richiesta.

12. Svolte le opportune considerazioni in diritto, ha concluso in questi termini: *"Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla fruizione del beneficio pensionistico della pensione privilegiata ordinaria di settima categoria, Tab. A a vita, di cui agli artt. 67 e ss. d.P.R. N. 1092/1973 ovvero di quella migliore che riterrà la consulenza e/o la verifica giudiziale disposta dall'Ecc.ma Corte adita; di conseguenza condannare le*

PP.AA. resistenti al pagamento del trattamento in questione alla data di cessazione del ricorrente dal servizio (31.10.2015) anche ai sensi dell'art. 191, d.P.R. n. 1092/1973, ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico e sino all'integrale soddisfo; condannare le PP.AA. resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari". Ha precisato, infine, in caso di soccombenza, di rimanere esente dalla condanna alle spese, risultando ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. il reddito del proprio nucleo familiare percepito nell'anno precedente a quello di presentazione del ricorso inferiore a due volte quello stabilito ex art. 76, commi da 1 a 3 e 77, d.P.R. n. 115/2002.

13. Con **memoria difensiva del 28.02.2024**, il MEF ha resistito alla domanda confermando la ricostruzione del ricorrente, ma precisando quanto segue: (i) che non è vero che il Comitato è rimasto inerte, avendo in data 05.09.2023 emesso il parere n. 9583922023 (adunanza n. 3570 del 05.09.2023) con cui – per quanto utile al presente giudizio -: “*che l’infermità <segni di gastroduodenite> non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato)*”

non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva né prolungati nel tempo; - che il Collegio ritiene di non dover esprimere un nuovo giudizio sulla dipendenza da causa di servizio per l'infermità <gastroduodenite egds accertata in soggetto con esiti dismorfici al bulbo duodenale>, trattandosi di una descrizione nosografica della medesima patologia, complicata ovvero diffusa o estesasi in senso loco-regionale, sulla quale il Comitato ha ora espresso parere"; (ii) di avere poi trasmesso tale parere all'INPS.

Svolte le opportune considerazioni in diritto, in particolare lamentando che il ricorrente non ha provato quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata, ha concluso come segue: *"dichiarare l'estromissione del Comitato dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva; nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto".*

14. Con **memoria del 05.03.2024**, si è costituito l'INPS che, confermata la ricostruzione operata dal MEF, ha precisato di avere negato la PPO per quanto concerne la patologia <*segni di gastroduodenite*> stante il parere negativo del Comitato e di avere invece riconosciuto – giusto il verbale BLB/B n. 1976 del 10.04.2019 emesso dalla CMO di Messina - l'ascrivibilità alla Tab B per 4 annualità per la patologia <protrusione discale di

C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale> e per la quale “si sta procedendo alla definizione della domanda giusta determina che si produce (doc. 6) nonché mediante corresponsione dell’una tantum con il rateo pensionistico di aprile” (cfr., memoria INPS, pag. 4, primo cpv.). Svolte le opportune considerazioni di diritto, l’ente previdenziale ha concluso come segue: “dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alla patologia <protrusione discale di C6-C7 ed L4 L5 a lieve incidenza funzionale>, considerato l’ascrivibilità della stessa alla Tb B per 4 annualità nonché la dipendenza da causa di servizio; rigettare, nel resto il ricorso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto e non provato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, considerata la prescrizione dei ratei, ritenere inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze”.

15. All’**udienza del 14.03.2024**, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi. In particolare, l’Avv. Emanuele Di Maula, prendendo atto del deposito da parte del MEF del parere del CVCS del 05.09.2023 e del deposito da parte dell’INPS del provvedimento di conferimento della pensione, si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall’INPS e ha chiesto un breve differimento della discussione al fine di verificare il pagamento. L’Avv. Battaglia si

è associata alla richiesta di rinvio formulata dall'Avv. Di Maula.

16. All'**udienza del 16.05.2024**, l'Avv. Giuseppe Lamonica per delega dell'Avv. Di Maula ha dichiarato di avere preso atto del pagamento e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. L'Avv. Battaglia si è associata alla richiesta. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

17. Merita essere scrutinato, preliminarmente **il difetto di legittimazione passiva** sollevato dal MEF con richiesta di estromissione dal giudizio.

L'eccezione è fondata, atteso che il Comitato di Verifica per le cause di servizio in essere presso il MEF è un organo medico-legale che rende pareri tecnici privi di *immediata* lesività nei confronti del soggetto richiedente. Del resto, come si evince chiaramente dal tenore del ricorso introduttivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato evocato in giudizio non quale contraddittore sostanziale del rapporto previdenziale, ma unicamente quale soggetto cui appartiene il plesso amministrativo (CMV) che ha reso i provvedimenti impugnati e dall'ente stesso insindacabili (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. I App., n. 566/2014; Sez. Veneto, n. 185/2017; Sez. Sardegna, n. 40/2017; Sez. FVG, n. 45/2018).

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze con conseguenziale estromissione dal giudizio.

18. Nel **merito**, il Giudice, preso atto delle richieste

delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.

19. Spese compensate.

20. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente ordinanza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

	11	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando in	
	merito alla controversia promossa da P. G. contro l'INPS –	
	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del	
	Presidente e legale rappresentante <i>pro – tempore</i> – e contro il	
	Ministero delle Finanze in persona del legale rappresentante <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> , così provvede:	
	- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze e lo estromette dal giudizio;	
	- Dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti	
	dell'INPS.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Catanzaro il 16.05.2024	
	IL GIUDICE	
	F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge	
	Catanzaro 16/05/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di	
	diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle	
	parti private.	
	Catanzaro, 16/05/2024	

Il Giudice

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni